

Legge regionale 10 agosto 2006 , n. 16 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2022

**Norme in materia di razionalizzazione fondiaria e di promozione dell'attività agricola in aree montane**

**Art. 3**

*(Definizione di imprenditore agricolo)*

1. Ai fini della presente legge è imprenditore agricolo chi esercita una delle attività previste dall'articolo 2135 del codice civile.